



Centrale del Latte d'Italia S.p.A.

Procedura per le Operazioni con Parti Correlate

Centrale Del Latte d'Italia S.p.A

Procedura per le Operazioni con Parti Correlate

1. PREMESSA

La presente procedura (la “**Procedura**”) per le Operazioni con Parti Correlate (come di seguito definite) è predisposta da Centrale del Latte d'Italia S.p.A. (“**CLI**” o la “**Società**”) in attuazione (i) di quanto previsto dall’art. 2391 del Codice Civile, (ii) del “Regolamento Operazioni con Parti Correlate”, adottato con delibera Consob n. 17221 del 12 marzo 2010, come successivamente modificato ed integrato (il “**Regolamento**”) nonché (iii) del codice di autodisciplina delle società quotate di Borsa Italiana S.p.A. (il “**Codice di Autodisciplina**”)¹.

La Procedura ha lo scopo di definire le regole, le modalità e i principi volti ad assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle Operazioni con Parti Correlate poste in essere dalla Società, direttamente o per il tramite di società controllate (complessivamente il “**Gruppo**”).

Per rapidità di consultazione il testo vigente del Regolamento è allegato alla presente Procedura, così come l’interpretazione fornita dalla Consob con propria comunicazione (n. DEM/10078683 del 24 settembre 2010).

2. DEFINIZIONI ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Ai fini della presente Procedura, valgono le seguenti definizioni che, ove riportate con lettera maiuscola, avranno il significato di seguito esplicitato, essendo inteso che i termini e le espressioni definite al maschile includeranno anche eventuali espressioni al femminile e che i termini e le espressioni definite al singolare si intenderanno definite anche al plurale. Salvo quanto diversamente qui indicato, si applicano le definizioni del Regolamento.

Amministratori Indipendenti

¹ Le previsioni del Codice di Autodisciplina sono state recepite dalla Società nel documento “*Centrale del Latte d'Italia S.p.A. – Codice di Autodisciplina*” adottato in data 1 ottobre 2016.

Gli amministratori della Società in possesso dei requisiti di indipendenza come definiti (i) dall'art. 148, co. 3, del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato ed integrato (il "TUF") e (ii) dal Codice di Autodisciplina.

Dirigente Preposto

Il dirigente della Società nominato ai sensi dell'art. 154-*bis* TUF.

Comitato

Il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, previsto dal Regolamento, composto e funzionante secondo le previsioni dell'art. 4 della presente Procedura nonché delle disposizioni del Codice di Autodisciplina.

Funzione Responsabile

La funzione competente per la singola Operazione (come di seguito definita), secondo quanto previsto dalla normativa interna della Società, ovvero l'organo o il soggetto ad essa delegato se la Società non si avvale di alcuna struttura interna. Con specifico riferimento alle Operazioni compiute per il tramite di società controllate, la Funzione Responsabile della Società è competente per il previo esame o la previa approvazione della singola Operazione che la società controllata intende compiere.

Interesse Significativo

Ai fini della presente Procedura, si intendono quegli interessi generati da rapporti di natura partecipativa o patrimoniale esistenti tra le società controllate e collegate di CLI e altre Parti Correlate della Società, quali controparti di una determinata Operazione, tali da poter orientare in via esclusiva o prioritaria le scelte gestorie della Società, della controllata o della collegata al soddisfacimento dell'interesse di cui è portatrice un'altra Parte Correlata della Società.

Non sussiste un Interesse Significativo in caso di adesione ad un accordo di consolidato fiscale ove vi siano altre Parti Correlate, qualora tali Operazioni siano effettuate a parità e reciprocità di condizioni.

Operazione con Parti Correlate ovvero Operazione

Ai fini della presente Procedura, si intende qualunque trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni fra Parti Correlate, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo.

Operazioni di Maggiore Rilevanza

Le Operazioni, non qualificabili come Operazioni di Minore Rilevanza, Operazioni Esenti e Operazioni di Importo Esiguo (come di seguito definite), che superano uno degli indici di rilevanza di cui all'Allegato 3 del Regolamento, applicabili a seconda della specifica Operazione, in misura superiore alla soglia del 5% ("**Soglie di Rilevanza**").

Ai fini dei conteggi per la determinazione del patrimonio netto consolidato deve utilizzarsi il solo patrimonio netto consolidato di Gruppo senza includere il patrimonio di terzi.

Operazioni di Minore Rilevanza

Le Operazioni che non sono Operazioni di Maggiore Rilevanza, Operazioni Esenti e Operazioni di Importo Esiguo.

Operazioni di Importo Esiguo

Sono Operazioni di Importo Esiguo le Operazioni di importo non superiore a Euro 50.000 qualora la Parte Correlata sia una persona fisica ovvero le Operazioni di importo non superiore ad Euro 100.000 qualora la Parte Correlata sia una persona giuridica.

Operazioni Ordinarie

Le Operazioni che rientrano nell'ordinario esercizio dell'attività operativa e della connessa attività finanziaria della Società.

Parti Correlate

Sono i soggetti individuati dall'Allegato 1 del Regolamento. Ai sensi dell'art. 4, co. 2, del Regolamento, la Società ha valutato di non estendere l'applicazione della Procedura a soggetti diversi dalle Parti Correlate identificate nell'Allegato 1 del Regolamento.

Registro delle Parti Correlate

L'elenco in cui la Società individua tutte le Parti Correlate.

3. INDIVIDUAZIONE DELLE PARTI CORRELATE E TENUTA DEL REGISTRO

3.1 Il Dirigente Preposto, avvalendosi della Funzione Responsabile o della struttura aziendale comunque competente oppure del supporto di soggetti qualificati esterni alla Società, provvede all'individuazione delle Parti Correlate della Società e alla predisposizione, alla tenuta e all'aggiornamento del Registro delle Parti Correlate.

3.2 Nell'esame di ciascun rapporto con parti correlate:

- (i) l'attenzione deve essere rivolta alla sostanza del rapporto e non semplicemente alla sua forma giuridica;

- (ii) il controvalore dei contratti di durata dovrà essere pari ai corrispettivi presunti per la loro intera durata se si tratta di contratti a tempo determinato ovvero, se si tratta di contratti a tempo indeterminato o con rinnovo automatico, dovrà essere determinato attraverso una valutazione da effettuarsi caso per caso, che tenga conto della funzione economica del contratto, ivi inclusa la rilevanza strategica del medesimo, e delle esigenze di continuità nel tempo, anche con riferimento all'interesse della Società a permanere nel contratto medesimo.

3.3 Il Registro delle Parti Correlate viene costantemente aggiornato sulla base delle informazioni pervenute alla Società o comunque disponibili. Ai fini dell'aggiornamento della mappatura delle Parti Correlate, i soggetti qualificabili come Parti Correlate e le Funzioni Responsabili sono tenuti a comunicare tempestivamente al Dirigente Preposto le circostanze sopravvenute di cui siano venuti a conoscenza e che possano comunque incidere ovvero influire sulla qualifica di Parte Correlata.

3.4 La mappatura delle Parti Correlate è messa a disposizione dei titolari di tutte le Funzioni Responsabili (ivi incluse quelle delle società controllate) e dalle stesse utilizzata, secondo quanto previsto dalla normativa interna della Società e/o delle sue controllate, per la verifica della sussistenza o meno di un'Operazione con Parte Correlata rilevante ai fini della presente Procedura.

4. COMITATO PER LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

4.1 Il Comitato è composto da non meno di tre membri (ridotti a due nel caso il Consiglio di Amministrazione abbia non più di otto membri), di cui la maggioranza indipendenti.

4.2 Nel caso in cui uno o più membri del Comitato risultino essere Parti Correlate con riferimento ad una determinata Operazione che necessita del parere del Comitato, devono essere adottati, nell'ordine, i seguenti presidi equivalenti (i "**Presidi Equivalenti**"):

- (i) qualora uno dei membri del Comitato risulti Parte Correlata e all'interno del Comitato residuino almeno due Amministratori Indipendenti non correlati, il parere è rilasciato da questi ultimi all'unanimità;
- (ii) nel caso in cui il presidio di cui al punto (i) non possa trovare applicazione e all'interno del Comitato residui solo un Amministratore Indipendente non correlato, il parere è rilasciato all'unanimità da quest'ultimo e dall'Amministratore Indipendente non correlato più anziano di età;

- (iii) nel caso in cui i presidi fin qui elencati non possano trovare applicazione, il parere è rilasciato all'unanimità dai due Amministratori Indipendenti non correlati più anziani di età;
 - (iv) nel caso in cui i presidi fin qui elencati non possano trovare applicazione, il parere è rilasciato da un esperto indipendente, individuato tra soggetti di riconosciuta professionalità e competenza sulle materie di interesse, di cui vengano valutate l'indipendenza e l'assenza di conflitti di interesse.
- 4.3** Qualora operino i Presidi Equivalenti, le disposizioni di cui alla presente Procedura si applicano anche nei confronti e a vantaggio dei soggetti individuati ai sensi del precedente paragrafo.
- 4.4** Salvo che il Consiglio di Amministrazione abbia deliberato la nomina del Presidente, le riunioni del Comitato sono di volta in volta presiedute dal componente unanimemente designato dai partecipanti. In caso di mancato accordo, presiede la riunione il Consigliere con maggiore anzianità di carica nel Consiglio di Amministrazione e, in caso di uguaglianza, con maggiore anzianità anagrafica.
- 4.5** Il Comitato può stabilire un *budget* per le proprie spese, da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione. Tale limite di spesa non si applica con riferimento al supporto prestato da eventuali esperti indipendenti.

5. INDIVIDUAZIONE DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

- 5.1** Prima di effettuare qualsiasi operazione, la Funzione Responsabile informa il Dirigente Preposto il quale verifica se, sulla base del Registro per le Operazioni Parti Correlate, controparte dell'operazione risulti essere una Parte Correlata e, in tal caso, se si tratta di Operazione di Importo Esiguo.
- 5.2** Qualora controparte dell'operazione risulti essere una Parte Correlata e l'operazione non rientri tra le Operazioni di Importo Esiguo, la Funzione Responsabile comunica al Dirigente Preposto i dati sull'Operazione, affinché, anche col supporto delle ulteriori funzioni interessate, verifichi:
- (i) se l'Operazione rientra tra le Operazioni Esenti; e
 - (ii) se l'Operazione sia in attuazione di una Delibera Quadro adottata ai sensi del successivo art. 7.
- 5.3** Qualora l'Operazione rientri tra le Operazioni Esenti, ovvero sia in attuazione di una Delibera Quadro, la Funzione Responsabile dovrà informare senza indugio il Dirigente

Preposto del compimento dell'Operazione affinché quest'ultimo proceda all'annotazione dell'Operazione medesima nel Registro.

- 5.4** Qualora l'Operazione non rientri tra le Operazioni Esenti ovvero non sia in attuazione di una Delibera Quadro, il Dirigente Preposto sottopone tempestivamente l'Operazione all'attenzione del Comitato, fornendo altrettanto tempestivamente ad esso le informazioni ricevute dalla Funzione Responsabile. In tale caso si applicheranno le previsioni di cui al successivo art. 6.
- 5.5** Nel caso in cui, anche a seguito della verifica di cui sopra, il Dirigente Preposto non sia certo della riconducibilità dell'Operazione alle Operazioni Esenti, la valutazione dell'Operazione è rimessa al Comitato, su proposta dell'Amministratore Delegato.
- 5.6** Al fine di effettuare la valutazione di cui sopra, il Comitato, qualora lo ritenga necessario, può (i) richiedere alla Funzione Responsabile e alle ulteriori eventuali funzioni interessate ulteriori informazioni e formulare osservazioni e (ii) farsi assistere da uno o più esperti indipendenti.

6. OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

- 6.1** In quanto "società di minori dimensioni" ai sensi dell'art. 3, lett. f), del Regolamento, la Società si avvale, in conformità all'art. 10 del Regolamento, della facoltà di applicare alle Operazioni di Maggiore Rilevanza la procedura prevista per le Operazioni di Minore Rilevanza che segue.
- 6.2** La Funzione Responsabile, di concerto con il Dirigente Preposto, dovrà fornire con congruo anticipo informativa in merito ad un'Operazione, dandone notizia all'Amministratore Delegato; quest'ultimo dovrà informare tempestivamente il Comitato, anche in via informale, al fine di consentire al Comitato di rilasciare un parere motivato, secondo quanto previsto al paragrafo 6.5.
- 6.3** Ai fini del rilascio del proprio parere al Comitato dovranno pervenire tempestivamente gli aggiornamenti in merito all'evolversi delle trattative, garantendo un flusso informativo completo e tempestivo.
- 6.4** Il Comitato, qualora lo ritenga necessario, può chiedere di farsi assistere, a spese della Società, da uno o più esperti indipendenti.
- 6.5** Il Consiglio di Amministrazione approva l'Operazione, previo parere motivato non vincolante del Comitato sull'interesse della Società al compimento dell'Operazione, nonché sulla convenienza e correttezza sostanziale delle relative condizioni.

- 6.6** Il Comitato dovrà (i) rilasciare il proprio parere in tempo utile per l'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione dell'Operazione, al più tardi prima dell'inizio della riunione del Consiglio di Amministrazione chiamato a deliberarne l'approvazione e (ii) fornire tempestivamente all'organo competente adeguata informativa in merito all'istruttoria condotta sull'Operazione da approvare. Tale informativa dovrà riguardare almeno: (i) la natura della correlazione; (ii) i termini e le condizioni dell'Operazione; (iii) la tempistica; (iv) il procedimento valutativo seguito e le motivazioni sottostanti l'Operazione, nonché gli eventuali rischi per la Società e le sue controllate. Il Comitato dovrà inoltre trasmettere all'organo competente anche gli altri eventuali pareri rilasciati in relazione all'Operazione.
- 6.7** Nel caso in cui l'Operazione sia di competenza del Consiglio di Amministrazione, i verbali delle deliberazioni di approvazione debbono recare adeguata motivazione in merito all'interesse della Società al compimento dell'Operazione nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale dell'Operazione.
- 6.8** In relazione alle Operazioni con Parti Correlate di competenza dell'Assemblea o che dovessero essere da questa autorizzate ai sensi dell'art. 2364, co. 1, n. 5 del Codice Civile, per la fase delle trattative, la fase istruttoria e la fase di approvazione della proposta di deliberazione da sottoporre all'Assemblea, troveranno applicazione le precedenti disposizioni del presente art. 6. Qualora il Consiglio di Amministrazione intenda sottoporre all'Assemblea l'Operazione di Maggiore Rilevanza malgrado il parere contrario o comunque senza tener conto dei rilievi formulati dal Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, l'Operazione non potrà essere compiuta qualora la maggioranza dei soci non correlati votanti esprima voto contrario all'Operazione, a condizione però che i soci non correlati presenti in assemblea rappresentino almeno il 10% del capitale sociale con diritto di voto.
- 6.9** In base a quanto disposto dall'art. 7, co. 1, lett. c) del Regolamento, qualora l'Operazione sia conclusa a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard, la documentazione predisposta contiene oggettivi elementi di riscontro.

7. DELIBERE QUADRO

- 7.1** Il Consiglio di Amministrazione può approvare, con un'unica deliberazione, una serie di Operazioni con Parti Correlate tra loro omogenee, effettuate con le stesse Parti Correlate o determinate categorie di Parti Correlate (la "**Delibera Quadro**").
- 7.2** Alla Delibera Quadro si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 6 della Procedura.

- 7.3** Le Delibere Quadro non potranno avere efficacia superiore a un anno, dovranno essere riferite ad operazioni sufficientemente determinate, e dovranno riportare almeno il prevedibile ammontare massimo delle operazioni da realizzare nel periodo di riferimento, unitamente alla motivazione circa le condizioni previste.
- 7.4** L'Amministratore Delegato, col supporto della Funzione Responsabile e/o del Dirigente Preposto, dovrà predisporre e fornire completa informativa, almeno trimestrale, al Consiglio di Amministrazione circa l'attuazione delle Delibere Quadro.

8. OPERAZIONI EFFETTUATE PER IL TRAMITE DI SOCIETÀ CONTROLLATE

- 8.1** Il Dirigente Preposto fornisce, alle società direttamente controllate dalla Società, il Registro delle Parti Correlate, nella sua versione più aggiornata.
- 8.2** Ciascuna controllata ha l'obbligo di trasmettere analogo elenco alle proprie controllate dirette. Tutte le controllate della Società ricevono comunicazione del Registro delle Parti Correlate e dei relativi aggiornamenti.
- 8.3** La valutazione circa la classificazione dell'operazione da parte di una società controllata viene effettuata secondo le disposizioni dell'art. 5 della presente Procedura.
- 8.4** Qualora, ad esito di tale valutazione, l'Operazione non venga classificata come Operazione Esente, la controllata informa il Dirigente Preposto, affinché questi ne dia notizia all'Amministratore Delegato affinché quest'ultimo informi tempestivamente il Comitato ai fini del rilascio del proprio parere non vincolante in tempo utile.

9. OPERAZIONI ESENTI

- 9.1** Le disposizioni della presente Procedura non trovano applicazione alle Operazioni di Importo Esiguo.
- 9.2** Fermi restando gli obblighi di informativa contabile periodica previsti dall'art. 5, co. 8, del Regolamento, ove applicabile, la presente Procedura non si applica alle seguenti Operazioni:
- (i) Operazioni relative ai piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall'Assemblea ai sensi dell'art. 114-*bis* del TUF e le relative operazioni esecutive;
 - (ii) deliberazioni in materia di remunerazione degli amministratori; investiti di particolari cariche, diverse da quelle di cui all'art. 13, co. 1, del Regolamento, nonché degli altri dirigenti con responsabilità strategiche, a condizione che siano osservati i requisiti di cui all'art. 13 del Regolamento;

- (iii) Operazioni Ordinarie concluse condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio, ovvero basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti, ovvero praticate a soggetti con cui la Società sia obbligata per legge a contrarre a un determinato corrispettivo e le Operazioni Ordinarie di cui all'art. 13, co. 3, lett. c) del Regolamento, nei limiti ivi previsti e ferma l'applicazione dell'art. 5, co. 8 del Regolamento stesso;
- (iv) Operazioni urgenti, di cui all'art. 13, co. 6 del Regolamento nei limiti e nei modi ivi previsti, ove espressamente consentito dallo statuto della Società;
- (v) Operazioni con o tra società controllate, anche congiuntamente, dalla Società nonché Operazioni con società collegate alla Società, qualora nelle società controllate o collegate controparti dell'Operazione non vi siano Interessi Significativi di altre Parti Correlate alla Società.

9.3 Le ipotesi di esenzione previste nel presente articolo trovano applicazione, *mutatis mutandis*, anche alle Operazioni compiute per il tramite di società controllate di cui al precedente art. 8. Per quanto concerne specificamente l'esenzione per le Operazioni Ordinarie di cui al precedente art. 9.2, punto (iii), al fine della valutazione del carattere ordinario dell'Operazione rileva l'attività svolta dalla società controllata, eccetto laddove tale società controllata sia una società veicolo costituita allo scopo di compiere tale Operazione, nel qual caso la verifica dell'ordinarietà deve essere compiuta anche con riguardo ad almeno una tra le attività svolte dal Gruppo.

10 INFORMATIVA

10.1 Fermi gli obblighi informativi di cui al Regolamento, l'Amministratore Delegato, sulla base delle informazioni ricevute dalle funzioni competenti per le Operazioni, è tenuto a fornire un'informativa:

- (i) al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, con cadenza almeno trimestrale, delle Operazioni eseguite, con particolare riferimento alla natura della correlazione, alle modalità esecutive dell'operazione, ai termini e alle condizioni dell'Operazione, al procedimento valutativo seguito, alle motivazioni sottostanti nonché agli eventuali rischi per la Società e le sue controllate; e
- (ii) al Consiglio di Amministrazione, con cadenza almeno trimestrale, dell'esecuzione di ciascuna delibera rientrante nell'ambito della Delibera Quadro.

- 10.2** Il Dirigente Preposto, avvalendosi della Funzione Responsabile o della struttura aziendale comunque competente oppure del supporto di soggetti qualificati esterni alla Società, provvede a registrare, nel Registro delle Parti Correlate, i controvalori di ciascuna Operazione con Parte Correlata effettuata dalla Società e dalle sue controllate nel corso di un esercizio sociale.
- 10.3** Il Dirigente Preposto verifica altresì continuativamente l'esistenza di operazioni che, pur non effettuate nei confronti della stessa Parte Correlata, possano cumulativamente dar luogo agli obblighi di cui all'art. 5, co. 2, del Regolamento.
- 10.4** Il Dirigente Preposto, col supporto delle funzioni competenti, provvede affinché vengano tempestivamente assolti gli obblighi di informazione alla Consob e/o al pubblico prescritti dal Regolamento e cura che la Relazione sulla gestione contenga le informazioni previste dall'art. 5, co. 8 del Regolamento medesimo. Il presente paragrafo non si applica alle Operazioni Esenti ai sensi della presente Procedura.
- 10.5** In occasione di Operazioni di Maggiore Rilevanza, da realizzarsi anche da parte di società controllate, la Società predispone, ai sensi dell'art. 114, co. 5, TUF, il Documento Informativo. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 5 del Regolamento.
- 10.6** Conformemente a quanto disposto dall'art. 7, co. 1, lett. g) del Regolamento, il Consiglio di Amministrazione mette a disposizione del pubblico, entro quindici giorni dalla chiusura di ciascun trimestre dell'esercizio, presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del Regolamento Consob n. 11971 del 1999, come successivamente modificato ed integrato (il "**Regolamento Emittenti**"), un documento contenente l'indicazione della controparte, dell'oggetto e del corrispettivo delle Operazioni di Minore Rilevanza approvate nel trimestre di riferimento in presenza di un parere negativo nonché delle ragioni per le quali si è ritenuto di non condividere tale parere. Nel medesimo termine il parere è messo a disposizione del pubblico in allegato al Documento Informativo o sul sito *internet* della Società.
- 10.7** Il Dirigente Preposto cura, in particolare, l'adempimento alle disposizioni dettate dall'art. 13, co. 3, lett. c) del Regolamento, circa le Operazioni concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard.
- 10.8** Il Dirigente Preposto, prima di diffondere comunicati stampa riferiti a Operazioni con Parti Correlate, cura che nei medesimi sia contenuto quanto previsto dall'art. 6 del Regolamento.

11. DISPOSIZIONI FINALI

- 11.1** La Società ha ritenuto di non avvalersi (i) dell'ipotesi di esenzione per le Operazioni compiute in caso di urgenza, come previsto all'art. 11, co. 5 e all'art. 13 co. 6, del Regolamento, (ii) della possibilità di individuare Soglie di Rilevanza inferiori a quelli indicate ai paragrafi 1.1 e 1.2 dell'Allegato 3 al Regolamento, per operazioni che possono incidere sull'autonomia gestionale della Società e (iii) della possibilità di definire un ammontare massimo di spesa per i servizi resi dagli esperti indipendenti.
- 11.2** Il Consiglio di Amministrazione valuta, con cadenza triennale, se procedere ad una revisione della Procedura, tenendo conto, tra l'altro, delle modifiche eventualmente intervenute negli assetti proprietari nonché dell'efficacia dimostrata dalla Procedura nella prassi applicativa.
- Ai fini della valutazione che precede, il Consiglio di Amministrazione acquisisce un parere del Comitato, anche con riguardo all'eventuale decisione di non apportare alcuna modifica alla Procedura.

12. ENTRATA IN VIGORE

- 12.1** La presente Procedura è entrata in vigore a far data dal 10 dicembre 2010 ed è stata da ultimo modificata ed integrata in data 18 aprile 2017.
- 12.2** Il Collegio Sindacale della Società ha valutato la conformità della presente Procedura ai principi indicati nel Regolamento.

Torino, 18 aprile 2017